



IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI FIRENZE

VISTO lo Statuto dell'Agenzia;

VISTO il Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il "Manuale delle procedure dell'attività negoziale" dell'Agenzia, che dispone che "Per acquisti di beni e servizi di importo fino alla soglia comunitaria, il Dirigente dell'Ufficio preposto alla "funzione acquisti" autorizza la spesa e firma il contratto";

VISTO il combinato disposto degli artt.1 del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 35/2012, e 450 della L. 296/2006, così come modificato dall'articolo 1, commi 495 e 502, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che impone il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionali per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 1.000,00;

VISTA la nota prot. n. 30316 R.U. del 09.10.2018 con la quale l'Ufficio delle Dogane di Livorno ha richiesto la fornitura di lt. 1.500 di gasolio per riscaldamento presso la sede della S.O.T. di Portoferraio;

CONSIDERATO che è attiva una convenzione con Consip S.p.a., che prevede, tra l'altro, la fornitura di gasolio per riscaldamento;

CONSIDERATO che, tenendo conto dei prezzi pubblicati settimanalmente da Consip S.p.A. sul portale "Acquisti in rete", l'importo della fornitura è da considerarsi pari a circa € 1.492,04 + IVA;

CONSIDERATO che la spesa complessiva trova copertura al conto di budget FD 05100040 - codice articolo C01.0003.0001;

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1

La fornitura di lt. 1.500 di gasolio per riscaldamento sarà affidata mediante adesione alla convenzione Consip denominata “*Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 10*”, lotto 13 – Toscana, Umbria e Marche. A tal fine, si procederà all’emissione di un ordinativo di fornitura entro il 31.10.2018.

Il CIG della procedura è: **Z85255BD54**.

ARTICOLO 2

Il fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3.

Il pagamento della fattura è subordinato alla trasmissione, da parte del referente dell’ufficio sede di fornitura, dell’attestazione di regolare fornitura rispetto all’ordinativo e avverrà mediante bonifico bancario, su presentazione di regolare fattura.

ARTICOLO 3

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del presente Procedimento è individuato nel Direttore del Distretto di Firenze.

Firenze, 17 ottobre 2018

Il Direttore dell’Ufficio
Rosita D’Amore

Firma digitale